



ROBERTA TISCINI

Sul regime delle preclusioni nel procedimento semplificato di cognizione*

Il saggio esamina il regime delle preclusioni nel procedimento semplificato di cognizione così come introdotto agli artt. 281 *decies* c.p.c. ss. dalla riforma Cartabia e dal suo correttivo. Nell’ sviluppo dell’indagine, l’Autrice si sofferma, in un primo momento sulla disciplina del rito semplificato quando esso nasce e si conclude con tali modalità; successivamente, indaga il corrispondente regime in caso di conversione da rito ordinario in semplificato, alla luce del novellato art. 171 *bis* c.p.c.

This essay examines the procedural preclusions in the simplified cognition procedure as introduced in art. 281 *decies* c.p.c. by the Cartabia reform and its amendment. The author first focuses on the regulation of the simplified procedure when it originates and concludes with these modalities; subsequently, she investigates the corresponding regime in the case of conversion from an ordinary procedure to a simplified one, according to art. 171 *bis* c.p.c.

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le barriere preclusive degli atti introduttivi. – 3. Preclusioni istruttorie implicite? – 4. Segue: ulteriori considerazioni intorno alle preclusioni istruttorie. – 5. L’esercizio dello *ius poenitendi*. – 6. Segue: ulteriori considerazioni sullo *ius poenitendi*. – 7. Le preclusioni derivanti dalla conversione del rito da ordinario in semplificato. – 8. L’auspicio di chiarimenti interpretativi.

1. Considerazioni introduttive

Il tema delle preclusioni nel procedimento semplificato di cognizione si presta ad essere indagato da diverse angolazioni, tenuto conto sia dei caratteri propri del rito (modello che si affianca e talora sovrappone agli altri riti a cognizione piena¹), sia di variabili dipendenti dalle diverse opzioni interpretative che ne contraddistinguono le dinamiche. Per avvicinarsi alle questioni problematiche, alcune premesse di metodo si impongono.

Cominciamo col dire che il fatto stesso che in un ambito della disciplina processuale che per definizione dovrebbe essere corredato da regole certe - quello delle preclusioni - sussistano tuttora diverse e talora contraddittorie ricostruzioni (in punto teorico e al cospetto di una giurisprudenza al momento piuttosto esigua) è il sintomo della cattiva fattura delle disposizioni di riferimento, la quale lascia aperto più di un dubbio. Alla ricerca dell’opzione che meglio renda funzionale il procedimento semplificato, è bene allora inclinare verso letture dell’incerto

*Testo della Relazione tenutasi al Corso di Formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura “*Il procedimento semplificato di cognizione*”, Napoli, 28 ottobre 2025.

¹ È indubbia, allo stato, la qualificazione del procedimento semplificato di cognizione quale rito a cognizione piena, non a caso collocato nel libro II del codice e rinominato rito “semplificato” (in luogo del previgente “sommario” degli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.).

testo normativo che rendano appetibile un istituto che la riforma Cartabia non ha esitato a promuovere quale modello addirittura da privilegiare rispetto all'ordinario². Il che, proprio intorno al regime delle preclusioni, impone di smussare gli angoli (fin dove la disciplina positiva lo consenta). D'altra parte, è nella prospettiva di lenire le asperità del dato normativo che si colloca la successione tra il primo decreto Cartabia n.149/2022 e il correttivo n.164/2024, il quale – da ultimo - ha prospettato soluzioni (apparentemente) più accomodanti proprio intorno al maturare delle barriere preclusive. Occorre d'altra parte considerare anche l'esigenza, nel dubbio tra più alternative, di optare per l'esegesi che renda il procedimento snello e celere, in quella prospettiva di semplificazione del rito che ne dovrebbe rappresentare il connotato principale.

Infine, va considerato che è questo un modello che non sempre vive di vita autonoma, appoggiandosi significativamente sul rito ordinario non solo perché da esso mutua le regole di fondo che lo governano, ma anche perché è in esso che può confluire (o da esso può derivare) in caso di conversione; sicché, è inevitabile guardare al rito ordinario, *mutatis mutandis*, ogni qualvolta si tratti di colmare le lacune che (inopinatamente) contraddistinguono introduzione e trattazione della causa.

In un quadro di estrema sintesi, le riflessioni vanno condotte sotto un duplice profilo:

- a) Con riferimento alle preclusioni che maturano all'interno del rito semplificato in sé;
- b) Quando le preclusioni emergono in conseguenza della conversione del rito, ove cioè al semplificato si giunga dopo una prima fase di rito ordinario³ (*rectius*, quando la domanda è proposta nelle forme ordinarie – con citazione – e il giudice dispone la conversione al momento delle verifiche preliminari)⁴.

2. Le barriere preclusive degli atti introduttivi

Iniziando dal punto *sub a)* – domanda introdotta nelle forme semplificate - le questioni da esaminare sono diverse: da un lato, in relazione alle preclusioni che maturano negli atti introduttivi, da un altro, con riferimento a quelle legate al potere di proporre *nova* in corso di

² Si è evidenziato da subito come il *favor* per il rito semplificato esprima l'esigenza di fuggire dalle insidie della fase anteriore all'udienza - cadenzata dalla successione tra verifiche preliminari (art. 171 *bis* c.p.c.) e memorie integrative (art. 171 *ter* c.p.c.). Si tratta evidentemente di un atteggiamento contraddittorio del novello legislatore che, da un lato, stravolge la fase introduttiva del rito ordinario e dall'altro, promuove il modello semplificato proprio perché capace di bypassare tale fase. Per queste considerazioni sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Commento all'art. 281 decies*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Seconda edizione. Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216*, a cura di R. TISCINI e con il coordinamento di C. BRIGUGLIO, M. FARINA, B. LIMONGI, Pisa, 2025, p. 5535 ss.

³ Per una riassuntiva elencazione delle modifiche apportate dal correttivo (d.lgs. n. 164/2024 all'ipotesi *sub b)*, vd. la relazione di I. PAGNI, *Il procedimento semplificato di cognizione e le preclusioni*, §§ 1 e 2)

⁴ Non prenderò in considerazione la situazione opposta – di conversione dal semplificato all'ordinario – perché in quest'ultimo caso, semmai, il regime delle preclusioni andrebbe indagato intorno al rito di destinazione (l'ordinario), né esaminerò il caso in cui il semplificato funge da modello (così nel procedimento davanti al giudice di pace o nel d.lgs. n. 150/2011) sussistendo qui specifiche varianti procedurali, la cui indagine richiederebbe una autonoma e puntuale trattazione.

causa; questioni all'interno della quali vanno a loro volta distinte le preclusioni relative all'attività assertiva da quelle che riguardano l'attività asseverativa.

Quanto al primo aspetto – e limitando per il momento l'indagine intorno alla delimitazione dell'oggetto del processo - le preclusioni (esplicite) destinate a maturare sin dagli introduttivi sono analoghe a quelle già disciplinate nel previgente procedimento sommario di cognizione degli artt. 702 *bis* ss c.p.c. L'art. 281 *undecies* comma 3 c.p.c. stabilisce infatti che il convenuto *“a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”* (comma 3 art. 281 *undecies* c.p.c.)⁵. Aggiunge poi il comma 4 art. 281 *undecies* c.p.c. che *“se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza”*. Con la conseguenza che *“il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”* (comma 4 art. 281 *undecies* c.p.c.)⁶.

Si conferma così il sistema rigido di preclusioni che richiama (quantomeno con riferimento alla prima barriera) quello operante nel rito ordinario (sotto questo profilo, rimasto immutato dopo l'incisiva modifica segnata dall'introduzione della fase pre-udienza nella successione tra verifiche preliminari e memorie integrative: artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c.). È quindi inequivoca la norma nell'agganciare alla prima barriera preclusiva – da collegare al deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta – la consumazione del potere di proporre tanto le domande riconvenzionali, quanto le eccezioni in senso stretto, quanto ancora la chiamata in causa del terzo, oltre all'eccezione di incompetenza, anche essa destinata a precludersi per il convenuto con il deposito tempestivo della comparsa di risposta (art. 38 c.p.c.)⁷.

Le dinamiche del rito semplificato non escludono poi – non diversamente da quello ordinario – la possibilità di ampliare l'oggetto del processo in corso di causa. In proposito, il decreto

⁵ Lo stesso comma 3 art. 281 *undecies* c.p.c. onera il convenuto di *“proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda”*. Ne deriva l'operatività anche nel contesto del semplificato – non diversamente da come accade nel rito ordinario delle conseguenze negative da ricollegare alla mancata contestazione dei fatti. Il che induce a ritenere estendibile anche qui il principio di non contestazione (per tutti, G.P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato di cognizione dopo il correttivo Cartabia*, Bologna, 2025, p. 45; D. NOVIELLO, *Operatività della non contestazione nel processo semplificato di cognizione*, in *Giur. it.*, 2025, p. 1551. Anche secondo I. PAGNI, *Il procedimento semplificato*, cit., § 4, l'onere per le parti di prendere posizione matura *in limine litis*, allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo del processo.

⁶ Sul contenuto della comparsa di risposta ed il maturare delle relative preclusioni, vd. da ultimo l'approfondita ricostruzione di A. MERONE, *Il modello semplificato di cognizione tra principi e regole del processo*, Napoli, 2025, p. 259 ss.; Id, *Il rito semplificato di cognizione*, in *Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado*, Milano, 2024, p. 237 ss., spec. 337.

⁷ Quanto al potere ufficioso, resta fermo come nel regime vigente ai tempi del procedimento sommario, il rilievo all'udienza, così come chiarito dopo le modifiche apportate all'art. 38 c.p.c. dal decreto correttivo n. 164/2024. Sul tema, vd. G.P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato di cognizione dopo il correttivo Cartabia*, cit., p. 39.

correttivo n. 164/2024 ha fatto chiarezza su un profilo che si prestava a dubbi nella previgente versione testuale, ma che, a dire il vero, aveva già trovato agevole risposta nella prassi applicativa: la novità riguarda l'attività che si può svolgere in udienza quale espressione del contraddittorio. L'art. 281 *duodecies* comma 3 c.p.c. stabilisce oggi che alla prima udienza “a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Si aggiunge il potere di proporre non solo eccezioni nuove, che sono conseguenza delle difese di controparte (in particolare, del convenuto), ma anche le “domande” parimenti nuove e parimenti espressione del contraddittorio⁸ (la cd. *reconventio reconventionis*). La novella chiarisce così l'ambito dei *nova* deducibili, non diversamente da quanto avviene nel modificato art. 171 *ter* c.p.c., relativamente alla seconda memoria integrativa, in una prospettiva di *favor* per il modello semplificato, ampliando il più possibile le attività destinate all'udienza nel rispetto del contraddittorio⁹.

3. Preclusioni istruttorie implicite?

I primi veri dubbi si affacciano in relazione alle richieste istruttorie. Nel descrivere il contenuto degli atti introduttivi, le disposizioni di riferimento tacciono sul maturare di preclusioni esplicite; sicché, il silenzio dovrebbe leggersi quale assenza di barriere, con conseguente possibilità di formulare istanze istruttorie anche all'udienza (e oltre, nelle memorie dell'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c., come meglio evidenzierò a breve¹⁰).

Nella vigenza del rito sommario di cognizione, si era ipotizzato il maturare di una preclusione implicita¹¹, dovuta al fatto che le parti che non volevano (o volevano, a seconda dei punti di vista) la conversione del rito erano tenute a dimostrare che la causa era (o non era) complessa; questione sulla quale incideva una più o meno articolata attività istruttoria¹². Sicché, seppure non espressamente previsto, le parti finivano per essere onerate della formulazione delle istanze istruttorie sin dagli atti introduttivi. La giurisprudenza in realtà non aveva aderito al

⁸ G.P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato*, cit., p. 47.

⁹ O anche con lo scambio delle memorie nell'opzione su cui tornerò *infra* §§ 4 e 5.

¹⁰ *Infra* §§ 4 e 5.

¹¹ Evoca anche nel regime vigente la possibilità di preclusioni implicite, A.A. ROMANO, *Le disposizioni integrative e correttive della riforma del processo civile. Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164*, Pisa, 2025, p. 38.

¹² Per queste considerazioni, A.M. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino, 2013, p. 357 ss.; P. PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 259; In generale, sulla preclusione cd. funzionale o implicita in materia di prove, B. CIACCIA CAVALLARI, *Le preclusioni e l'istruzione probatoria del nuovo processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 904. Sul maturare delle preclusioni istruttorie ove la parte non articoli le relative richieste negli atti introduttivi, Cass., 22 marzo 2022, n. 9212 (nel senso di non poter poi formulare le relative richieste nel giudizio di appello). Analogamente, con riferimento al vigente rito semplificato di cognizione, A.R. MINGOLLA, *Le preclusioni nel processo di cognizione dopo la riforma. Rito ordinario e semplificato*, Pisa, 2025, p. 137.

riconoscimento ufficiale di una preclusione in questi termini, consentendo anche in udienza lo svolgimento dell'attività asseverativa¹³.

Volendo trasporre analoghe considerazioni sul vigente regime, si dirà che, ove si voglia immaginare il maturare di preclusioni istruttorie sin dagli atti introduttivi, queste sarebbero comunque implicite, e, in quanto tali, non certo espressione di una vera e propria barriera preclusiva (la quale – alla stregua dei termini perentori – è tale solo se espressamente prevista). In altre parole, delle due l'una: o la preclusione è contemplata per legge – e allora essa opera in via generale ed astratta – ovvero la legge tace sul compimento di una certa attività a pena di decadenza, nel qual caso non di vera preclusione si tratta, bensì di una regola di buon senso che consegue al rischio del prodursi di effetti pregiudizievoli nelle dinamiche del giudizio (a seguito di una condotta processuale, in ogni caso non inibita).

Piuttosto, a favore dell'esistenza di preclusioni implicite (in direzione opposta, quando la causa è introdotta nelle forme ordinarie e si pone il dubbio di mutare il rito) milita la nuova tempistica per la conversione da ordinario in semplificato, ora (alla luce del decreto correttivo n. 164/2024) collocata al momento delle verifiche preliminari (art. 171 *bis* comma 4 c.p.c.), e quindi in una fase anteriore al maturare delle preclusioni per l'articolazione delle richieste istruttorie (nel rito ordinario, agganciata alle memorie integrative dell'art. 171 *ter* c.p.c.). Sul tema tornerò a breve; per il momento mi limito ad osservare come la parte che voglia condizionare la scelta del giudice intorno alla convertibilità del rito, non potendolo fare nel contraddittorio attraverso un confronto immediato e diretto con il giudice stesso (confronto che al momento delle verifiche preliminari non si realizza), dovrà operare esponendo sin dal primo atto costitutivo le proprie difese (in punto, tanto di allegazione dei fatti, quanto di formulazione delle richieste istruttorie). Siamo anche qui in presenza dell'implicito, ma con una prevedibilità del comportamento delle parti – nella prospettiva della conversione – da non trascurare nell'economia generale del modello semplificato.

4. Segue: ulteriori considerazioni intorno alle preclusioni istruttorie

Abbandonando l'implicito – e fermando ancora l'attenzione sulle preclusioni istruttorie – le uniche disposizioni che evocano l'onere per le parti di chiedere l'ammissione dei mezzi di prova sono l'art. 281 *undecies* comma 3 c.p.c. laddove stabilisce che il convenuto nella comparsa di risposta deve indicare *“i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”*, nonché l'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. secondo cui all'udienza *“quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”*. Quest'ultima

¹³ Cass. 31 agosto 2021, n. 23677; Cass. 7 luglio 2021, n. 46; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547.

disposizione va esaminata sotto un duplice profilo: in un primo momento, in relazione al potere (all'eventuale maturare di preclusioni) nel formulare le istanze istruttorie, successivamente con riferimento al potere di precisazione e modificazione di domande ed eccezioni già proposte.

In punto di preclusioni istruttorie, la dottrina allo stato è divisa tra chi le riconduce (nella maniera più rigida) allo scadere del termine per il deposito degli atti introduttivi¹⁴, chi ne impone il deposito all'udienza¹⁵, e chi invece (più elasticamente) ammette che tale attività possa compiersi anche con lo scambio delle memorie¹⁶ il cui termine (20+10) sia stato concesso dal giudice su richiesta di parte nonché *"quando l'esigenza sorge dalle difese del convenuto"* (art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c.). Va premesso che in proposito la fattura della norma è tutt'altro che chiara, sicché la creatività interpretativa si impone in un contesto in cui – al contrario – proprio in quanto riferibile al regime delle preclusioni, avrebbe dovuta assicurarsi la massima trasparenza nell'esplicitare il termine ultimo per formulare la richiesta di ammissione di mezzi di prova.

Il tema va affrontato, quindi, non solo in base all'esegesi dell'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. (unitamente all'art. 281 *undecies* comma 3 c.p.c.), ma anche secondo opportunità guardando al profilo teleologico del modello semplificato. Sul piano dell'opportunità, si potrebbe in effetti muovere verso la soluzione più rigida (barriere preclusive collocate al momento degli atti introduttivi anche in relazione alle richieste istruttorie), sia nella prospettiva della massima celerità a cui mira il rito, sia anche in relazione alla già menzionata configurabilità di preclusioni implicite. Tuttavia, va pure considerato il dato normativo, laddove lo stesso art. 281 *undecies* comma 3 c.p.c., nel ricostruire talune preclusioni inserendole in comparsa di risposta (domanda riconvenzionale, eccezioni in senso stretto, chiamata in causa di terzo)¹⁷, tace sulle

¹⁴ A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in www.judicium.it, § 3. Nel medesimo senso, nella versione anteriore al correttivo n. 164/2024, la relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione, 1° dicembre 2022, 82. Sostanzialmente nel medesimo senso, E. DALMOTTO, *Il procedimento semplificato*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di E. DALMOTTO, 2023, p. 93 ss. spec. 102.

¹⁵ A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile (D.lgs., 10 ottobre 2022, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206)*, Torino, 2023, p. 82; G. BALENA, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Foro it. Gli speciali*, n. 4/2022, *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, Piacenza, 2023, p. 162; M. STELLA, *I nuovi riti di cognizione e il ruolo dell'avvocato, in particolare nel rito semplificato*, in *questa Rivista*, 2023, p. 815 ss.; G. FABBRIZZI, *Considerazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1579; P. WIDMANN, *Procedimento semplificato di cognizione e barriere preclusive*, in *Giur. it.*, 2015, p. 569; A. MERONE, *Il modello semplificato di cognizione*, cit., 297. In questo senso, dopo le modifiche apportate dal correttivo n. 164/2024, Trib. Verona, 3 dicembre 2024, in *Giur. it.* 2025, p. 568, con nota di P. WIDMANN e ivi, 2025, p. 794, con nota di N. DEL VECCHIO.

¹⁶ G.P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato*, cit., p. 48; C. TARASCHI, *Riforma processo civile: il nuovo rito semplificato di cognizione*, in www.ilprocessocivile.it, 8 novembre 2022; A.R. MINGOLLA, *Il processo semplificato*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECCHIELLA, Bologna, 2023, p. 184, 192. Pone in risalto il ruolo delle memorie per tutto ciò che non trova spazio in udienza, B. GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio, il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *Quest. Giust.*, 31 maggio 2023, p. 1 ss., spec. 23.

¹⁷ Su cui *retro* § precedente.

altre relative all'attività asseverativa; sicché *ubi lex voluit dixit ubi noluit taquit*¹⁸. Quanto all'ipotesi che la preclusione maturi all'udienza, è questa una soluzione senz'altro condivisibile, ma anche qui non supportata dal dato testuale, salvo che le parti rinuncino allo scambio delle memorie; nel qual caso, non essendoci in concreto l'appendice scritta (rigorosamente ammessa su istanza di parte), è evidente che la barriera preclusiva possa maturare solo in udienza.

Peraltro – forti anche dell'interpretazione tradizionalmente riconosciuta intorno all'(abrogato) comma 6 art. 183 c.p.c. – lo scambio delle memorie non deve necessariamente seguire la trattazione in udienza, potendo essere sostitutivo di quest'ultima, quando si decida di non trattare la causa all'udienza stessa, bensì di bypassarla svolgendo le medesime attività proprio nell'appendice scritta. In quest'ultimo caso – come avveniva nel previgente art. 183 comma 6 c.p.c. – sono le memorie a individuare il termine ultimo per l'articolazione delle richieste istruttorie.

Seguendo analoghe direttrici, occorre dunque rileggere (in modalità costituzionalmente orientata) il comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c. nella parte in cui subordina la concessione del termine per lo scambio delle memorie all'osservanza del contraddittorio ("*quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte*"). In altra sede¹⁹ ho avuto modo di notare come, seppure la disposizione non brilli per chiarezza, va escluso che la richiesta di ammissione delle prove sia subordinata ad una dettagliata dimostrazione di consequenzialità rispetto alle difese avversarie, essendo *in re ipsa* la dipendenza dell'attività istruttoria alle difese di controparte (o più in generale, al *thema decidendum*²⁰).

Si può quindi concludere, con riferimento alle preclusioni relative all'attività asseverativa, che se la dinamica procedimentale prevede il solo svolgimento dell'udienza – senza appendice scritta – è questo il termine ultimo per articolare le richieste istruttorie; ove invece in concreto siano stati concessi i termini per lo scambio delle memorie (magari sostitutive della trattazione in udienza), è ben possibile formulare le relative richieste anche in quest'ultima fase.

5. L'esercizio dello *ius poenitendi*

Il tema trattato nel § precedente si intreccia con il potere di precisazione e modificazione delle domande. Anche in proposito, la lacuna normativa impone uno sforzo interpretativo notevole. L'unica disposizione che si occupa dello *ius poenitendi* è il comma 4 dell'art. 281 *duodecies* c.p.c. in cui l'esercizio di tale potere si confonde e sovrappone a quello di chiedere la

¹⁸ Nel medesimo senso, P. WIDMANN, *Procedimento semplificato*, cit., p. 572; A. MERONE, *Il modello semplificato di cognizione*, cit., p. 300; Trib. Milano, 22 maggio 2025, in [onelegale.it](https://www.onelegale.it).

¹⁹ R. TISCINI, *Commento all'art. 281 duodecies*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Seconda edizione*, cit., p. 559 ss., spec. 572; ID, *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in www.judicium.it, 11 giugno 2024.

²⁰ Di cui la delimitazione del *thema probandum* è un riflesso.

concessione di termine per lo scambio di memorie dopo l'udienza: poteri, entrambi, che confusamente la disposizione subordina non solo all'istanza di parte, ma anche alla dimostrazione che l'esigenza sorga dalle difese della controparte.

Si è a lungo dibattuto intorno alla nuova formulazione della disposizione, all'esito del correttivo n. 164/2024. In estrema sintesi. La versione originaria dell'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. prevedeva la possibilità per il giudice di concedere "alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria", subordinando tale potere non solo alla richiesta di parte, ma anche alla valutazione da parte del giudice di sussistenza di un "giustificato motivo"²¹.

Era evidente, dunque, l'esigenza di limitare le attività consentite, in linea con l'esigenza di comprimere la dilazione nei tempi del processo, subordinando il compimento di certi atti alla sussistenza di un'effettiva necessità (di un giustificato motivo). Ciò tuttavia non aveva mancato di generare perplessità²², sia per l'evidente disparità rispetto ai corrispondenti poteri esercitati nel giudizio ordinario, sia perché, stando al dato testuale, il medesimo trattamento sembrava riservato non solo all'attività assertiva, ma anche a quella asseverativa (il condizionamento alla richiesta di parte e al giustificato motivo sembravano infatti estendersi anche alla concessione dei termini per l'indicazione dei mezzi di prova e alla produzione documentale, nonché alla replica e alla deduzione di prova contraria²³). Era inevitabile d'altra parte, in quel contesto, richiamare l'assai prossimo dato testuale dell'art. 420 c.p.c. il quale con riferimento al processo del lavoro (e nella prospettiva di massima riduzione dei tempi) davvero limitava l'esercizio dello *ius variandi* subordinandolo alla presenza di "giusti motivi" (e differenziandolo perciò da quello - libero da strettoie - contemplato nel rito ordinario). *Rebus sic stantibus*, il limite imposto al potere di precisazione e modificazione di domande ed eccezioni finiva per rivelarsi un significativo deterrente contro l'uso del modello semplificato²⁴,

²¹ Per un quadro riassuntivo delle diverse letture offerte intorno al "giustificato motivo", A. MERONE, *Il modello semplificato di cognizione*, cit., p. 302; A.R. MINGOLLA, *Le preclusioni nel processo di cognizione dopo la riforma*, cit., p. 123 ss.

²² Sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, Napoli, 2023, p. 117; ID, *Commento all'art. 281 duodecies*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, con il coordinamento di M. FARINA, Pisa, 2023, p. 425 ss., spec. 434.

²³ Il che però, come ho già esposto nel § precedente, era soluzione senz'altro inappagante.

²⁴ Sia la modifica in esame intorno allo *ius poenitendi*, sia quella del comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c. vengono infatti ricondotte, dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo, all'esigenza di favorire la scelta per il modello semplificato. Osserva la Relazione: "Entrambe le modifiche sono finalizzate a rimuovere possibili remore ad introdurre la causa con rito semplificato, nei casi in cui questo è facoltativo. In particolare, il primo intervento ha lo scopo di consentire all'attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. *reconventio reconventionis*). La seconda modifica soddisfa l'esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall'avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale. In questo modo, da

oltre che contro la convertibilità del rito (da ordinario in semplificato), così contraddicendo l'intento promozionale palesato dalla stessa riforma Cartabia a favore del semplificato.

Il decreto correttivo (apparentemente) recepisce le osservazioni critiche e modifica l'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. prevedendo che la fissazione dei termini per il deposito di atti contenenti precisazione e modificazione di domande o eccezioni, nonché quello di articolazione delle istanze istruttorie, sia possibile su richiesta di parte e quando l'esigenza sorga dalle difese della controparte²⁵.

Quanto alle richieste istruttorie, ho già evidenziato²⁶ come non sia possibile vincolare la formulazione delle stesse alla deduzione (né di un giustificato motivo, ma neppure) della necessità di assicurare il contraddittorio, potendo dirsi *in re ipsa* l'esigenza di agganciare l'ammissione di mezzi di prova al diritto di difesa ed al contraddittorio (la differenza – a seconda che l'esigenza sorga o meno dalle difese di controparte – può semmai ravvisarsi nella sede in cui la richiesta istruttoria è formulata, se in udienza, ovvero nelle successive memorie). La questione è più problematica intorno al potere di precisare e modificare domande o eccezioni. Il vigente art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. resta tuttora è l'unica disposizione che evoca un tale potere accorpendo il suo esercizio alla concessione dei termini per memorie e subordinando entrambe le attività ai medesimi presupposti; sicché, pur essendo eliminata la restrizione del “giustificato motivo”, l'esercizio dello *ius poenitendi* sembrerebbe, stando al dato testuale, non del tutto libero, bensì subordinato alla necessità di assicurare il contraddittorio in risposta alle difese avversarie. Resta ferma perciò, anche alla luce della recente modifica, l'imposizione di un vincolo – legato alla garanzia del contraddittorio – che non conosce uguali nel rito ordinario, pur mostrandosi (all'apparenza) meno invasivo di quello (già) agganciato al “giustificato motivo” (come anche di quello sperimentato nel rito del lavoro²⁷); sebbene non è mancato chi ha anche prospettato il rischio, con il correttivo, di un

un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall'altro, viene salvaguardata l'esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto”.

²⁵ I. PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, in www.judicium.it, § 10, per evitare che la modifica normativa provochi un eccessivo restringimento intorno alla portata precettiva della disposizione, auspica che l'esigenza consequenziale alle difese del convenuto sia valutata nel modo più ampio possibile “per evitare compressioni del diritto di difesa”. Rileva come la novella rischi di restringere, piuttosto che allargare, gli spazi di concessione del termine, I. PAGNI, *Il procedimento semplificato di cognizione e le preclusioni*; sicché – secondo l'A. – “l'esigenza che sorga dalle difese della controparte andrà valutata nel modo più ampio possibile, per evitare compressioni del diritto di difesa, limitando cioè il diniego della concessione del termine proprio alle due ipotesi menzionate dalla Relazione illustrativa: quando cioè il convenuto sia contumace o si limiti a contestazioni di diritto, ritenendosi che in ogni altro caso – salva la precisazione fatta di seguito – sia integrato il presupposto richiesto dalla norma per lo sviluppo di un'appendice di trattazione scritta”. Consente però la concessione del termine anche nell'ipotesi di tardiva costituzione del convenuto invocando l'art. 101 c.p.c.

²⁶ *Retro* § precedente.

²⁷ Evidenziano le ragioni per le quali il regime preclusivo operante nel rito semplificato non può essere assimilato a quello del rito del lavoro, G. FABBRIZZI, *op. cit.*, p. 1597; P. WIDMANN, *op. cit.*, p. 572, la quale rileva come, diversamente dall'art. 420 c.p.c.

ulteriore irrigidimento delle preclusioni²⁸. Sarà perciò da verificare sul campo che la nuova formulazione sia più elastica di quella precedente; il che continua tuttora a riversarsi sull'appetibilità del rito semplificato. Certo è che, ove fosse prediletta la lettura più rigida, il prezzo di una significativa compressione dei poteri delle parti nell'“aggiustare il tiro” sarebbe piuttosto alto, soprattutto al cospetto di un rito ordinario in cui analoghi poteri sono letti con atteggiamento piuttosto elastico²⁹.

6. Segue: ulteriori considerazioni sullo *ius poenitendi*

Per fuggire da opzioni ricostruttive deteriori - che certamente non farebbero buona pubblicità al modello semplificato - è possibile supportare una lettura del novellato comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c. (già avallata da qualche precedente in giurisprudenza³⁰) che può ricollocare sui binari il legame tra lo *ius poenitendi* e l'esigenza di fornire risposta alle difese di controparte. A ben leggere la disposizione³¹, tale legame può riferirsi, non già all'esercizio dello *ius poenitendi* - il quale per definizione è svincolato dal contraddittorio - bensì al potere di fissare il termine per lo scambio delle memorie. Si può cioè ritenere che quest'ultimo scambio sia necessario (così limitandosi la discrezionalità del giudice) non solo quando vi sia la richiesta di parte, ma anche quando l'esigenza sorga dall'osservanza del contraddittorio; con la conseguenza che, in mancanza di tali condizioni, non sarebbe precluso *tout court* lo svolgimento dello *ius poenitendi*, bensì sarebbe negata l'appendice scritta. Il medesimo *ius poenitendi* sarebbe ugualmente assicurato, ma all'udienza (unitamente alle altre attività ivi contemplate), la quale, a sua volta, recupererebbe così la sua centralità nella dinamica processuale, evitandosi che sia svilita mediante il sistematico rinvio alle forme cartolari³².

(in cui l'esercizio dello *ius poenitendi* e la deduzione di nuovi mezzi di prova in prima udienza sono condizionati rispettivamente alla circostanza che si sia stati autorizzati dal giudice in presenza di gravi motivi, ovvero che si tratti di prove non deducibili prima), nel rito semplificato il condizionamento all'esigenza di replicare alle difese di controparte sussiste solo per le attività difensive ulteriori che le parti siano eventualmente autorizzate a compiere nell'appendice scritta dell'art. 281 *duodecies* comma 4 (in deroga, allora a una barriera preclusiva che ordinariamente cala alla prima udienza e non precedentemente ad essa). Più favorevole all'assimilazione tra rito semplificato e rito del lavoro, N. DEL VECCHIO, *Rito semplificato a "geometrie variabili"*, in *Giur. it.*, 2025, p. 797.

²⁸ Così L. SALVANESCHI, *Luci e ombre*, cit., 4 nel senso di ipotizzare negli atti introduttivi una preclusione probatoria (implicita); nel medesimo senso I. PAGNI, *Il decreto correttivo*, cit., quanto alla concessione dei termini per memorie (vd. *amplius infra* § successivo).

²⁹ Cass. SU 15 giugno 2015, n. 12310, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 807, con nota di E. MERLIN; in *Corr., giur.*, 2015, p. 968, con nota di C. CONSOLO; *Foro it.*, 2015, I, 3174, con osservazioni di CICCONE e nota A. MOTTO; in *Giur. it.* 2015, I, p. 2101, con nota di PALAZZETTI; Cass. SU 13 settembre 2018, n. 22404, in *Foro it.*, 2019, I, c. 989, con nota di ITALIA; in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 515; in *Corr. giur.* 2019, p. 263. Di recente, con atteggiamento ancor più elastico - seppure criticabile nelle scelte legate al caso concreto - Cass. SU 30 aprile 2025, n. 11455, in *Riv. dir. proc.*, 2025, in corso di pubblicazione.

³⁰ Trib. Verona, 3 dicembre 2024, cit.

³¹ Tutto sommato in linea con il tenore della Relazione illustrativa volta a “[salvaguardare] l'esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto”.

³² Merone, *Il modello semplificato di cognizione*, cit., p. 301.

Si faccia ad esempio il caso del convenuto che si costituisca eccependo la nullità del contratto a fronte della domanda di parte attorea di adempimento contrattuale, e che, all'esito della costituzione del convenuto stesso, l'attore intenda modificare la domanda originaria in arricchimento senza causa³³. Ove il convenuto si sia costituito tardivamente all'udienza, un tale potere modificativo (dell'attore) non può che esercitarsi con lo scambio delle memorie (previa richiesta di parte), essendo qui l'esigenza sorta in risposta alle difese avverse e non potendo l'attore – nel nome del contraddittorio – articolare le difese proprio in udienza. Ove, invece, il convenuto si sia costituito tempestivamente (dieci giorni prima dell'udienza) anche qualora vi sia richiesta di parte, il giudice potrebbe bensì rifiutare la concessione dei termini imponendo la discussione e trattazione direttamente in udienza, per non essere qui necessaria (non già l'esercizio dello *ius poenitendi*, bensì) la concessione dei termini per lo scambio delle memorie. Così facendo, lo *ius poenitendi* non sarebbe negato, ma solo vincolato all'udienza³⁴. Una siffatta interpretazione avrebbe il vantaggio, da un lato, di conformare il testo normativo al tradizionale modo di intendere l'esercizio dello *ius poenitendi* (svincolato dal contraddittorio e rimesso all'iniziativa della parte interessata ad "aggiustare il tiro" rispetto a quanto formulato negli atti introduttivi), da un altro, di agganciare l'esercizio di tale potere ai tempi celeri del rito semplificato consentendo la concessione dei termini per le memorie solo qualora ciò sia conseguenza delle difese avversarie. Il che, finendo per comprimere l'attività scritta post udienza (rendendola eventuale), avvalorerebbe l'idea di un rito (il semplificato) capace di farsi paladino dell'oralità assai meglio di quanto non faccia il giudizio ordinario così come costruito dalla novella Cartabia.

Volendo quindi sintetizzare quanto esposto in relazione alla disciplina delle preclusioni sull'ambito della cognizione o sull'oggetto del processo, si dirà - per offrire un'interpretazione funzionale del testo vigente, nonché in linea con le dinamiche della vecchia prima udienza dell'art. 183 c.p.c. in una con l'appendice scritta del relativo comma 6 - che mentre le domande ed eccezioni che sono risposta alle difese del convenuto possono essere proposte in udienza, per l'esercizio dello *ius poenitendi* la legge contempla fisiologicamente il termine per memorie, ma a due condizioni: a) che ci sia la domanda di parte; b) che lo slittamento di tale attività nell'appendice scritta sia giustificato dal contraddittorio. Sicché, in assenza di queste condizioni, lo *ius poenitendi* è pur sempre ammesso, ma all'udienza.

³³ In applicazione della nota giurisprudenza (Cass. SU 13 settembre 2018, n. 22404, cit.).

³⁴ Che la concessione dei termini sia legata alle diverse tipologie di attività difensive delle parti è quanto si evidenzia in dottrina: per tutti, B. GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio, il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, cit., 23; M. GRADI, *Nodi irrisolti e problemi contingenti del processo di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 102 ss., spec. 133. In relazione alla formulazione post correttivo, I. PAGNI, *Il decreto correttivo*, cit., secondo cui – sulla base anche di quanto rilevato dalla Relazione illustrativa - i termini per memorie integrative non verranno concessi quando il convenuto sia contumace o si limiti a contestazioni in diritto.

Non basta. In una prospettiva di ulteriore duttilità del rito, potrebbe tornare utile ancora una volta³⁵ la soluzione proposta da taluna dottrina sotto la vigenza dell'art. 183 c.p.c. ante riforma Cartabia³⁶ (nella successione tra udienza e memorie) nel senso che tutto ciò che si può fare in udienza può anche trovare collocazione nell'appendice scritta – ove siano concessi i relativi termini – qualora quest'ultima sostituisca integralmente la trattazione orale; *rebus sic stantibus*, lo scambio delle memorie finirebbe per ospitare non solo la precisazione e modificazione di domande o eccezioni già proposte, ma anche la proposizione di domande ed eccezioni nuove che siano risposta alle difese di controparte (il che però non è opzione da auspicare nella prospettiva, già segnalata, di preservare un qualche spazio all'oralità).

Resta fermo invece quanto già evidenziato³⁷ con riferimento alle richieste istruttorie, nel senso che esse si precludono in coincidenza con l'ultimo atto in cui è possibile ampliare il materiale assertivo (né potrebbe essere altrimenti) e quindi: a) in udienza se non viene concesso termine per memorie; b) con lo scambio delle memorie, ove sia concesso il relativo termine (quanto meno con riferimento ai fatti, anche secondari, allegati in esercizio dello *ius poenitendi*, ma non diversamente quando l'allegazione è frutto della garanzia del contraddittorio).

7. Le preclusioni derivanti dalla conversione del rito da ordinario in semplificato

Vengo al caso *sub b)* § 1, cioè al regime delle preclusioni operante quando al rito semplificato si giunge dopo l'introduzione della causa con citazione ordinaria (dunque, a seguito di conversione). Occorre partire dalla novità introdotta con il correttivo, stante nell'anticipazione al momento delle verifiche preliminari del potere del giudice di disporre la conversione del rito da ordinario in semplificato. Stabilisce il comma 4 art. 171 *bis* c.p.c.: *“Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281 duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti”*.

Il vecchio testo dell'art. 171 *bis* primo comma c.p.c. si limitava a prevedere il dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio anche con riguardo alla sussistenza dei presupposti per procedere alla conversione del rito; si trattava quindi di un generico suggerimento destinato ad essere approfondito con le memorie integrative e da ultimo oggetto di decisione da parte del giudice alla prima udienza (generico suggerimento che è

³⁵ Come già visto *retro* in relazione all'attività istruttoria.

³⁶ F.P. LUIso, *Diritto processuale civile*, Milano, vol. II, 2020, p. 40.

³⁷ *Retro*, § 3.

venuto meno per lasciare spazio all'esercizio di un vero e proprio potere decisorio)³⁸. La dinamica ora divenuta legge era in effetti recepita già da qualche tribunale che adottava i provvedimenti di conversione con il decreto dell'art. 171 *bis* c.p.c.³⁹.

Ratio della novella è evitare di collocare la conversione del rito in un momento processuale (l'udienza) in cui essa si rivelerebbe sostanzialmente inutile: non va dimenticato, infatti, che dall'udienza in poi le dinamiche del semplificato finiscono per non distinguersi di molto da quelle dell'ordinario, con la conseguenza che disporre la conversione a stato avanzato del processo rende sostanzialmente priva di senso la conversione stessa⁴⁰. Se però l'anticipazione del potere di convertire il rito al momento delle verifiche preliminari può avere un senso sotto questo profilo, essa non ben si coordina con lo stato di avanzamento della causa, che in sede di verifiche preliminari è ancora embrionale. Plurimi i profili problematici. Innanzi tutto, il rispetto del contraddittorio, questione su cui in questa sede non posso soffermarli se non per cenni. Non può tacersi la criticità legata al fatto che il giudice opera qui "in solitaria" senza contraddittorio con le parti. Sul tema della capacità del decreto sulle verifiche preliminari di garantire il contraddittorio – intorno a ciascuna delle attività su cui è orientato l'art. 171 *bis* c.p.c. – il decreto correttivo offre dunque un risultato peggiorativo⁴¹.

Emerge poi una sensibile differenza procedimentale, a seconda che la conversione del rito sia disposta da ordinario in semplificato ovvero in direzione contraria da semplificato in ordinario. L'art. 171 *bis* c.p.c. descrive un iter diverso da quello contenuto nell'(ormai abrogato) art. 183 *bis* c.p.c. (a sua volta già innovato dalla riforma Cartabia, ma con interventi più di forma che di sostanza). Accanto al venir meno del contraddittorio – dovendo qui il giudice disporre la

³⁸ Sul tema F.P. LUISO, *Il processo civile. Commentario breve al cd. "Correttivo Cartabia"* (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), Torino, 2024, p. 65 ss.; L. SALVANESCHI, *Luci ed ombre nello schema di decreto legislativo e integrativo delle disposizioni processuali introdotte con la riforma Cartabia*, in www.judicium.it; I. PAGNI, *Il decreto correttivo n. 164/2024: le ultime modifiche al codice di procedura civile*, cit.; G.P. CALIFANO, *Il procedimento semplificato di cognizione, dopo il correttivo Cartabia*, Bologna, 2025; P. FARINA - R. GIORDANO - R. METAFORA, *Commento alle novità introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*, Milano, 2024, p. 78 ss; R. TISCINI, *Le novità del decreto correttivo*, cit.

³⁹ Trib. Piacenza 1° maggio 2023, in www.Judicium.it, con nota di B. LIMONGI.

⁴⁰ Per ulteriori considerazioni sul tema sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Le novità del decreto correttivo*, cit.; Id, *Commento all'art. 183 bis (abr)*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Seconda edizione*, cit., p. 523 ss.

⁴¹ Cfr. sul punto L. SALVANESCHI, *Luci e ombre*, cit., § 6. Peraltro, con il correttivo n. 164/2024 non si è adeguatamente dato conto delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti da Corte cost. 3 giugno 2024 n. 96, in *Giur. it.*, 2024, 2092, con nota di A.A. ROMANO, di M. DE CRISTOFARO e di C. CONSOLO, la quale, pur salvando dall'incostituzionalità l'art. 171 *bis* c.p.c., non aveva mancato di segnalare l'esigenza di assicurare il contraddittorio eventualmente fissando un'udienza tra le parti, ove ne sorgessero le necessità. In commento alla sentenza, vd. le osservazioni di A. BRIGUGLIO, *Il nuovo art. 171 bis c.p.c., la Corte costituzionale ed il "primo grado Cartabia" fra l'essere quest'ultimo solo inutile e l'essere dannoso, nonché fra le nostre discrete angosce e il vivido desiderio di integrale abrogazione. Con una postilla sul "correttivo"*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 1309; A.A. ROMANO, *L'interpretazione adeguatrice dell'art. 171 bis c.p.c. secondo la Corte costituzionale*; M. DE CRISTOFARO, *La Consulta e il 171 bis: il contraddittorio "è" solo se è preventivo*; C. CONSOLO, *Postilla (in vista del correttivo)*, tutte in *Giur. it.*, 2024, p. 2092; M. BOVE, *La trattazione nel processo ordinario di primo grado tra riforma Cartabia intervento della Corte costituzionale e annunciato "correttivo"*, in www.judicium.it, 13 giugno 2024.

conversione “in solitaria”⁴² - viene meno anche il dovere del giudice di “sentire le parti”⁴³, soluzione, questa, che non va condivisa⁴⁴: non può ammettersi che spetti al giudice il potere indisturbato di disporre la conversione senza assicurare alcun dialogo con le parti. Né a giustificare la lacuna può soccorrere il fatto che la conversione è disposta nei casi del comma 1 art. 281 *decies* c.p.c., cioè di obbligatorietà del modello semplificato, tenuto conto dell’evidente potere valutativo che residua in capo al giudice⁴⁵.

Differenze – a seconda della direzione della conversione, da ordinario in semplificato o vice versa – sussistono anche con riferimento alla forma del provvedimento: il giudice non decide più “con ordinanza non impugnabile” (come nel vecchio testo dell’abrogato art. 183 *bis* c.p.c., nonché come tuttora ai sensi del comma 1 art. 281 *duodecies* c.p.c.), bensì con lo stesso decreto sulle verifiche preliminari dell’art. 171 *bis* c.p.c.⁴⁶ La differenza non è irrilevante. Mentre infatti l’ordinanza in quanto “non impugnabile” non avrebbe neanche potuto essere modificabile e revocabile (art. 177 c.p.c.), il decreto sulle verifiche preliminari è sempre

⁴² Sulla criticabilità della scelta secondo cui la fase delle verifiche preliminari vede un giudice dialogare con sé stesso senza assicurare un confronto pieno e fattivo con le parti, sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, cit., p. 141 ss.

⁴³ La riforma Cartabia aveva peraltro già modificato le modalità. Nella precedente versione, l’art. 183 *bis* c.p.c. stabiliva che il giudice disponesse la conversione “*previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta*”. La precisazione “anche” lasciava intendere una piena libertà nelle forme, sia con trattazione scritta, sia con altra modalità (orale). Tuttavia, non si era mancato di osservare come la modalità scritta di assicurazione del contraddittorio non fosse compatibile con le esigenze acceleratorie a cui si ispirava l’art. 183 *bis* c.p.c., né la disposizione chiariva le dinamiche della eventuale trattazione scritta (presumibilmente con scambio di memorie, ma anche con altre tecniche). La versione post Cartabia era perciò più generica, nel senso che il giudice doveva convertire il rito “sentite le parti”, scomparendo così il riferimento alla trattazione scritta.

⁴⁴ È questa la ragione per la quale era da plaudire alla scelta interpretativa offerta da Corte cost. n. 96/2024 di cui invece il correttivo ha tenuto ben poco conto.

⁴⁵ Non posso qui soffermarmi sui presupposti del potere di conversione a seconda che ci si trovi nell’ambito del comma 1 ovvero del comma 2 art. 281 *decies* c.p.c., cioè di obbligatorietà o facoltatività del rito semplificato. Per queste osservazioni, sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Commento all’art. 183 bis*, cit., p. 527; C. DELLE DONNE, *Commento all’art. 171 bis*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Seconda edizione*, a cura di R. TISCINI, cit., p. 359 ss. Peraltro, che il giudice eserciti discrezionalità nel convertire il rito – tale da giustificare il diritto delle parti di contraddire – è confermato dalla precisazione secondo cui la conversione è disposta “*se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281 decies*” (art. 171 *bis* comma 3 c.p.c.). Vi è cioè un potere del giudice di “ritenere” sussistenti i presupposti, i quali, lungi dall’essere vincolati da regole geometriche, sono pur sempre suscettibili di una valutazione rispetto alla quale anche le parti dovrebbero potersi esprimere.

⁴⁶ Stando al nuovo testo, infatti, “*il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281 duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti*”. La mancanza di un autonomo provvedimento di conversione analogo a quello previsto nel previgente art. 183 *bis* c.p.c. (ordinanza “in impugnabile”) è giustificata, nella Relazione illustrativa al decreto correttivo, dal fatto che alla prima udienza residua sempre il potere del giudice di tornare sui suoi passi modificando il precedente provvedimento e disponendo così un ritorno al rito ordinario, ove l’articolazione delle richieste istruttorie si riveli complessa (“non si prevede più, rispetto alla formulazione dell’art. 183 *bis*, che il provvedimento assuma la forma dell’ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all’udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario”). Il che, pur comprensibile sul piano astratto, conferma la consapevolezza del legislatore intorno ai limiti della scelta di collocare il potere di conversione in un momento in cui non vi è alcuna certezza intorno ai requisiti di “semplicità” della lite.

suscettibile di revoca e modifica⁴⁷. Il che però, seppure potrebbe apprezzarsi sul piano del contraddittorio, finirebbe per vanificare l'esigenza di celerità che ha ispirato la proposta di modifica normativa (consentire che, una volta convertito il rito da ordinario in semplificato, il giudice possa poi disporre un ulteriore mutamento in direzione contraria è quanto di più diseconomico si possa immaginare nella prospettiva di un processo ispirato alla ragionevole durata); sicché, l'auspicio è che di tale potere si faccia un uso assai oculato⁴⁸, anche considerato il fatto che nelle ipotesi qui considerate l'accesso al semplificato lascerebbe sempre un margine di discrezionalità valutativa in capo al giudice circa la scelta del rito⁴⁹.

Tornando al tema centrale qui di interesse, occorre riflettere sulle preclusioni che conseguono alla conversione⁵⁰. Vanno delineate le attività consentite dopo che il processo sia approdato alle forme semplificate. Il comma 4 art. 171 *bis* c.p.c. prevede che il giudice, nel disporre la conversione del rito e nel fissare l'udienza, fissi anche un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti; è questa una attività non sovrapponibile a quella di cui al comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c., laddove consente lo scambio delle memorie (su cui mi sono già ampiamente soffermata in precedenza⁵¹).

La *ratio* dello scambio di memorie e documenti del comma 4 art. 171 *bis* c.p.c. sta nel fatto che il potere di conversione è collocato in un momento processuale (le verifiche preliminari) in cui il *thema decidendum* non è ancora formato e non lo è a maggior ragione il *thema probandum* (salvo immaginare il maturare di preclusioni implicite, nell'ambito dello stesso rito ordinario, come già evidenziato in principio⁵²). È perciò che la nuova versione della disposizione attribuisce al giudice il potere-dovere di concedere un termine entro cui "*le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti*" (art. 171

⁴⁷ Come, d'altra parte, osserva la stessa Relazione illustrativa al decreto correttivo, rilevando come "non si prevede più, rispetto alla formulazione dell'art. 183-*bis*, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario"

⁴⁸ Evoca un principio generale di divieto di regressione I. PAGNI, *Il procedimento semplificato di cognizione e le preclusioni*, cit., § 3.

⁴⁹ Ben diversa sarebbe la situazione nelle ipotesi di semplificato "esclusivo", del tipo di quelle del d.lgs. n. 150/2011, in cui l'errore nella scelta del rito potrebbe implicare un vizio processuale, tanto che in quest'ultima ipotesi – non a caso – l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede la forma dell'ordinanza, seppur pronunciata "entro il termine di cui all'art. 171 *bis*" (testo modificato dalla novella Cartabia, del d.lgs. 149/2022, a sua volta modificato dalla l. n. 197/2022).

⁵⁰ Quanto alla differenza tra il semplificato "originario" e il semplificato "convertito" – dalla quale emerge una maggiore rigidità in termini di preclusioni in quest'ultimo caso – osserva I. PAGNI, *Il procedimento*, cit., § 6, come la stessa "è giustificata con la corretta considerazione che nel procedimento semplificato derivante da conversione le parti si trovano a compiere prima dell'udienza le stesse attività che, nel procedimento semplificato *ab origine*, possono compiere in udienza o dopo l'udienza, sicché la concessione di ulteriori aperture renderebbe il rito semplificato ancora più complicato da memorie che non nel rito da cui la conversione è originata".

⁵¹ *Retro*, §§ 4 e 5.

⁵² *Retro*, § 2.

comma 4 c.p.c.)⁵³. Nella sintetica dicitura “memorie e documenti” va senz’altro inclusa sia l’attività assertiva sia quella asseverativa, tanto per la trattazione della causa, quanto per l’articolazione delle richieste istruttorie (che il testo della norma pare limitare alla produzione documentale). Si inserisce qui la dinamica del rito semplificato, con il relativo regime di preclusioni, sollevando però più di un dubbio interpretativo.

In primo luogo, ancorché la disposizione evochi i soli “documenti”, non può negarsi che il termine vada concesso anche per l’ammissione di prova costituenda. Va detto, in effetti, che se davvero la causa è semplice, anche l’attività istruttoria dovrebbe essere potenzialmente semplice (documentale); tuttavia, sin dagli albori del procedimento sommario di cognizione degli artt. 702 *bis* ss c.p.c., giurisprudenza e dottrina sono state stabili nel ritenere che nessun mezzo di prova sia aprioristicamente escluso. Sicché, anche nell’esegesi del comma 4 art. 171 *bis* c.p.c., è bene aprire l’attività istruttoria a tutti i mezzi di prova⁵⁴.

Quanto alla prosecuzione del processo nelle forme semplificate, anche l’art. 171 *bis* c.p.c. – come in precedenza l’art. 183 *bis* c.p.c. – rinvia all’art. 281 *duodecies* c.p.c. per la fissazione dell’udienza, ma anticipando quest’ultima con il termine per il deposito di memorie o documenti. Una volta convertito il rito, opera infatti il regime preclusivo vigente nel modello semplificato; regime che – come visto – salvo a non voler accedere alla soluzione più rigida (che implica il maturare di preclusioni istruttorie sin dagli atti introduttivi) rende ancora possibili le istanze istruttorie all’udienza stessa (o nella successiva appendice scritta del comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c.). In effetti, stando al dato testuale del comma 4 art. 171 *bis* c.p.c. – che abilita le parti all’“integrazione” di memorie e documenti – dovrebbe ritenersi che l’attività integrativa vada giustificata per recuperare una preclusione che nel rito semplificato sarebbe già maturata (tanto per la delimitazione dell’oggetto del giudizio, quanto per l’attività istruttoria)⁵⁵. Tuttavia, il testo del comma 4 art. 171 *bis* c.p.c. può ben adattarsi a letture più elastiche intorno al maturare delle preclusioni nel modello semplificato⁵⁶, che si mostrino più in linea con la semplificazione delle forme che pur sempre governa il rito.

Devono dunque ritenersi possibili, una volta convertito il rito, tanto la proposizione di domande o eccezioni che sono la risposta alle difese avverse, quanto la precisazione e

⁵³ Osserva in proposito la Relazione illustrativa: “Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto - analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato”.

⁵⁴ Si arriverebbe altrimenti all’assurdo di aver attribuito al giudice un potere incensurabile (eccessivo) di gestione del rito sottraendo alla parte non solo il diritto di contraddire sul punto (non potendo le parti essere “sentite” al momento delle verifiche preliminari), ma anche di formulare tutte le richieste istruttorie consentite nel giudizio ordinario.

⁵⁵ Il testo della disposizione in esame, non a caso, rievoca quello dell’art.426 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs.n. 150/2011, i quali disciplinano la regolarizzazione degli atti nel caso di conversione da un processo a preclusioni più elastiche ad un rito di destinazione in cui analoghe attività sarebbero già precluse.

⁵⁶ *Retro*, §§ precedenti.

modificazione delle domande, quanto ancora l'articolazione delle richieste istruttorie. Se nel regime previgente – quando la conversione avveniva all'udienza dell'art. 183 c.p.c. – era difficile pensare che, una volta disposta la conversione, tornasse a necessitarsi il compimento di ulteriori attività, una tale possibilità è percorribile ora che la conversione sopraggiunge in un momento anticipato rispetto all'udienza, quando né il *thema decidendum* né il *thema probandum* sono compiutamente definiti. Si può immaginare quindi che quando il giudice dispone la conversione ancora residui margine per l'ampliamento dell'oggetto del processo o dell'ambito della cognizione, con buona pace dell'auspicio di poter proiettare immediatamente la causa in decisione una volta convertito il rito. Si tratta di attività in apparenza da svolgere attraverso il deposito di memorie e documenti ex art. 171 *bis* comma 4 c.p.c. e non all'udienza⁵⁷, ma nella sostanza non si può neppure escludere che, ove tali termini non siano concessi, che analoghe attività possano essere contestualizzate all'udienza stessa⁵⁸. Piuttosto, la combinazione tra comma 4 art. 171 *bis* e comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c. pone un'altra criticità. Non è agevole coordinare il comma 4 art. 171 *bis* c.p.c., nella parte in cui ammette (a monte dell'udienza) l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti, con il comma 4 dell'art. 281 *duodecies* c.p.c., che consente una (sostanzialmente corrispondente) appendice scritta (a valle dell'udienza stessa)⁵⁹. Si arriverebbe altrimenti allo scambio di ben tre atti per parte in aggiunta alla trattazione in udienza (il tutto evidentemente eccessivo, nella prospettiva di economicità e semplificazione dei processi).

Taluna giurisprudenza – al momento, di merito – non esita ad escludere tale possibilità⁶⁰ e la soluzione è senz'altro da condividere. Ove il giudice conceda alle parti, al momento delle verifiche preliminari e congiuntamente alla fissazione dell'udienza, un termine per lo scambio di memorie e documenti, finisce per diventare ultronea l'appendice scritta post udienza di cui al comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c. Astrattamente, la combinazione tra art. 171 *bis* comma 4 c.p.c. e art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. non sarebbe esclusa dal testo delle disposizioni, ma ad evitare una tale opzione soggiungono ragioni di opportunità e di funzionalità del sistema. Si tratta peraltro di ragioni oggi supportate dai limiti imposti allo scambio delle memorie ai sensi del comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c., vincolate – come ho già ampiamente esposto – al caso in cui l'esigenza sorga in risposta alle difese della controparte. In altri termini, a inibire il doppio scambio delle memorie (prima dell'udienza, ai sensi del comma 4 art. 171 *bis* c.p.c. e dopo l'udienza in virtù del comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c.) potrebbe addursi proprio il limite

⁵⁷ P. WIDMANN, *op. cit.*, p. 573.

⁵⁸ In questo senso P. WIDMANN, *op. cit.*, p. 57, quantomeno qualora l'attore chieda di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ove le difese del convenuto ne abbiano fatto sorgere l'esigenza, entrambe le parti propongano domande ed eccezioni che sono la conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalle altre parti.

⁵⁹ *Retro* §§ 4 e 5.

⁶⁰ In questo senso Trib. Verona, 3 dicembre 2024, cit. Favorevolmente, I. PAGNI, *op. cit.*, § 10.

dato dalla necessità che il secondo scambio sia giustificato in virtù del contraddittorio: l'aver concesso, il giudice, termine per integrare atti e documenti (ex art. 171 *bis* comma 4 c.p.c.) prima dell'udienza renderebbe infatti superflua, anche nel rispetto del contraddittorio, l'ulteriore appendice scritta del comma 4 art. 281 *duodecies* c.p.c.

8. L'auspicio di chiarimenti interpretativi

Il quadro prospettato nelle riflessioni che precedono non è certamente dei migliori. Una tematica quale quella delle preclusioni è affrontata nella legislazione vigente sul procedimento semplificato di cognizione – alla luce dei due decreti legislativi succedutisi nell'ultima novella Cartabia – in maniera tale da lasciare aperte strade diverse in ordine al maturare di barriere per il compimento delle attività processuali⁶¹; il che non è un bene, sia se si considera la funzione in generale delle preclusioni, sia – *maiori causa* - se si colloca l'esigenza di certezza nel contesto di un rito che dovrebbe mostrarsi snello, ma al contempo trasparente nelle sue dinamiche.

A colmare le lacune lasciate aperte da disposizioni tutt'altro che chiare soccorrerà – oltre alle ricostruzioni in punto teorico – l'esperienza applicativa; è dunque auspicabile che possano essere *in primis* le prassi dei tribunali a dominare la scena fornendo linee guida uniformi quantomeno all'interno dei singoli uffici giudiziari⁶². In attesa, tuttavia, è sin da ora apprezzabile l'impegno di quei giudici che, nel gestire il giudizio, offrono *in apicibus* un chiarimento sulle modalità con cui opereranno. È perciò apprezzabile la linea seguita da taluni tribunali nell'affermare che “nell'ottica del dovere di lealtà che fa capo all'organo giudicante, appare opportuno che al momento della conversione del rito da ordinario a semplificato questi precisi espressamente, a fronte delle incertezze generate dalle novità normative, quale sia la propria opinione in merito al contenuto delle memorie integrative e alle facoltà delle parti nella fase successiva del procedimento”⁶³.

Roberta Tiscini

Ordinaria dell'Università degli studi di Roma La Sapienza

⁶¹ Più ottimista la posizione di A.R. MINGOLLA, *Le preclusioni*, cit., p. 129, secondo cui il correttivo avrebbe il merito di aver chiarito definitivamente il regime delle preclusioni.

⁶² Sull'utilità delle prassi si vis R. TISCINI, *Il ruolo del giudice*, cit., p. 158.

⁶³ Trib. Verona, 3 dicembre 2024, cit.